
ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS N. 5/2025

CONVENZIONE

tra

Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della
Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico
finanziaria e controllo di gestione

e

l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna
(AREUS)

Area tematica

10. Sociale e salute

Linea di intervento

10.02 Strutture e attrezzature sanitarie

Sommario

| | |
|---|----|
| ART. 1 | 12 |
| PREMESSE | 12 |
| ART. 2 | 12 |
| OGGETTO E IMPORTO DELLA CONVENZIONE | 12 |
| ART. 3 | 13 |
| REFERENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE | 13 |
| ART. 4 | 13 |
| UTILIZZO DELLE RISORSE E SPESE AMMISSIBILI | 13 |
| ART. 5 | 14 |
| OBBLIGHI DELLA REGIONE SARDEGNA | 14 |
| ART. 6 | 15 |
| OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER IL BENEFICIARIO | 15 |
| ART. 7 | 18 |
| DURATA ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE | 18 |
| ART. 8 | 18 |
| CRONOPROGRAMMA | 18 |
| ART. 9 | 18 |
| MODALITÀ DI ATTUAZIONE | 18 |
| ART. 10 | 19 |
| ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ | 19 |
| ART. 11 | 19 |
| EROGAZIONE DELLE RISORSE | 19 |
| ART. 12 | 21 |
| CONTROLLI | 21 |
| ART. 13 | 21 |
| CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO | 21 |
| ART. 14 | 21 |
| REVOCA DEL CONTRIBUTO | 21 |
| ART. 15 | 22 |

| | |
|--|----|
| MONITORAGGIO | 22 |
| ART. 16 | 22 |
| UTILIZZO DELLE ECONOMIE E MODIFICHE CONTRATTUALI | 22 |
| ART. 17 | 23 |
| OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E OBBLIGHI PREVISTI DAL DPR 602/73 | 23 |
| ART. 18 | 23 |
| TERMINE DEL RAPPORTO DI FINANZIAMENTO | 23 |
| ART. 19 | 23 |
| PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA | 23 |
| ART. 20 | 24 |
| CLAUSOLA PANTOUFLAGE ENTI PUBBLICI | 24 |
| ART. 21 | 25 |
| CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA | 25 |
| ART. 22 | 26 |
| DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 26 |
| ART. 23 | 26 |
| RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGI VIGENTI | 26 |
| ART. 24 | 26 |
| COPERTURA FINANZIARIA E ALLEGATI | 26 |

TRA

la **Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale**, CF 80002870923, nella persona del Dott. Luciano Giovanni Oppo, in qualità di Direttore Generale della Sanità per incarico conferitogli con Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 47 prot. n. 2804 del 28/06/2024;

E

l'**Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS)**, C.F. 01526480916 con sede legale in via Luigi Oggiano n. 25 – 08100 Nuoro, rappresentata dal Dott. Angelo Maria Serusi in qualità di Commissario straordinario, nel seguito denominata "Beneficiario" o "Azienda";

(la Regione e il Beneficiario saranno anche denominati, nella presente Convenzione, "le Parti")

PREMESSO:

- che con il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante *“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e, in particolare, l’art. 4, comma 1, è stato disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e con il comma si è finalizzato l’intervento del fondo al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;
- che con documento pubblicato a marzo del 2022 sul sito del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DipCoe), sono stati definiti gli Obiettivi Strategici FSC 2021-2027, definendo quale Obiettivo Strategico dell’area Tematica II.10 Sociale e Salute, il potenziamento del parco tecnologico degli ospedali e dei presidi territoriali, per garantire una più alta qualità di assistenza sanitaria;
- che con Delibera CIPESS n. 79/2021 *“Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)”* e recepita con DGR n. 16/5 del 6.5.2022, sono stati assegnati alla Sardegna, a titolo di anticipazione, € 156.787.857,74 destinati a finanziare 55 progetti già individuati e immediatamente cantierabili presentati a valere sulle anticipazioni di risorse relative alla programmazione 2021/2027, tra i quali è presente per l’area tematica “Sociale e salute”, l’intervento di “Lavori Urgenti Di Ristrutturazione Dei Principali Corpi Bagno Palazzo Materno Infantile”, per un importo di € 1.100.000,00;
- che con Deliberazione di Giunta regionale n. 19/2 del 21.06.2022 si è approvata in via definitiva la presa d’atto della delibera CIPESS del 27 luglio 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 257 del 27 ottobre 2021 e della delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2022, concernenti assegnazione di risorse FSC a integrazione della programmazione 2014/2020 e per anticipazione della quota ordinaria 2021/2027;
- che con il Documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 Aree Tematiche e Obiettivi Strategici, Comunicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 178, Legge n. 178/2020 3 Aprile 2022”*, sono stati declinati i criteri generali sulla programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027;

- che

- con la Delibera CIPESS n. 16 del 20 luglio 2023 *“Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso - Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7”* (pubblicata in GURI n. 276 del 25 novembre 2023), sono state attuate le previsioni di cui alla delibera del CIPESS n. 79/2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7;

- che con il Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”* (di seguito “Decreto – legge Sud”), sono state rese disposizioni in materia di programmazione e utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2021- 2027, introducendo all’art. 1, comma 1, l’Accordo per lo sviluppo e la coesione quale nuovo strumento di programmazione;
- che con Delibera CIPESS n. 16/2023 del 20 luglio 2023 *“Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso - Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7”* (pubblicata in GURI n. 276 del 25 novembre 2023) sono state autorizzate le anticipazioni del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 alle Regioni e Province Autonome per consentire l'avvio immediato di nuovi lavori o il completamento di quelli già in corso;
- che con Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023 *“Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome”* (pubblicata in GURI n.269 del 17/11/2023), è stata approvata l'imputazione programmatica delle risorse FSC 2021-2027 in favore delle Regioni e delle Province autonome, destinando alla Regione Sardegna risorse FSC, assegnazione ordinaria, per euro 2.313.545.282,61 a cui si aggiungono le ulteriori risorse FSC pari a euro 156.787.857,74 assegnate a titolo di anticipazione con la Delibera CIPESS n. 79/2021, per un totale complessivo di risorse FSC 2021-2027 di euro 2.470.333.140,35;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 45/37 del 27 novembre 2024 *“Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Approvazione dello Schema di Accordo per la coesione”* è stato approvato lo Schema di Accordo per la Coesione di cui alla Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027- Delibera CIPESS 3 agosto 2023;
- che in data 28 novembre 2024 è stato sottoscritto l'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Sardegna;
- che con delibera CIPESS n. 5 del 30.01.2025 *“Regione Sardegna - Assegnazione di risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e s.m.i. e assegnazione di risorse del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, ai sensi dell’articolo 1, comma 54,*

legge n. 178 del 2020 e s.m.i.” (pubblicata in GURI n. 108 del 12 maggio 2025) sono state assegnate in favore della Regione Sardegna risorse pari a euro 2.313.545.282,61 (risorse FSC 2021-2027 a titolo di assegnazione ordinaria per l’attuazione dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione)

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 27/8 del 21.05.2025 *“Accordo per lo sviluppo e la coesione della Regione Sardegna. Presa d’atto dell’approvazione da parte del CIPESS della Delibera n. 5 del 30 gennaio 2025 di assegnazione di risorse FSC 2021-2027 e del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Prime indicazioni attuative e organizzative”* è stato preso atto della sottoscrizione dell’Accordo per lo Sviluppo e la coesione tra la Regione Sardegna e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono stati recepiti i contenuti della Delibera CIPESS n. 5/2025;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 42/15 del 07 agosto 2025 *“Accordo per lo Sviluppo e la coesione Regione Sardegna. Presa d’atto dell’approvazione da parte del Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza (COTIV) delle modifiche all’Accordo. Delibera CIPESS n. 5 del 30 gennaio 2025”* si è preso atto dell’approvazione da parte del COTIV delle modifiche proposte, oggetto di discussione durante la seduta del COTIV del 8 luglio 2025;
- che con determinazione n. 441 prot. n. 12125 del 11.07.2025 è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) FSC 2021-2027 ver. 1.0- luglio 2025;
- che l’art.15 della Legge n. 241/90 prevede che, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che con nota prot. n. 1176 del 16.01.2025 il Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione ha aggiornato la disciplina in merito alle modalità di erogazione dei finanziamenti e alla redazione dei cronoprogrammi procedurali di spesa, in attuazione di quanto disposto dalla Circolare n. 4 prot. n. 31085 del 10.07.2024, emanata dalla Direzione Generale dei Servizi Finanziari della Regione Sardegna e alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- che con nota prot. n. 7597 del 23.04.2025 l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna ha provveduto a revisionare i cronoprogrammi finanziari procedurali inseriti in fase di programmazione per i quali risultava spesa nell’annualità 2025, su richiesta pervenuta dall’Autorità responsabile del Fondo con nota prot. n. 6183 del 16.04.2025;
- che con determinazione n. 1219 prot. n. 29983 del 28.10.2025 sono stati approvati lo schema di Convenzione e i relativi allegati.

VISTA LA NORMATIVA COMUNITARIA

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- il PNNR, presentato dall'Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund- JTF);
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus);
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che definisce le disposizioni comuni applicabili ai fondi della politica di coesione;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 15 luglio 2022 C(2022)4787, con cui è approvato l'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea del C (2022) 6166 del 25.08.2022, con la quale è stato approvato il Programma FSE Plus della regione Autonoma della Sardegna;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 7877 del 26/10/2022, con la quale è stato approvato il Programma FESR della Regione Autonoma della Sardegna;
- il Regolamento (UE) 2023/435 che consente agli Stati membri di destinare per le finalità indicate nel Capitolo del PNRR dedicato al Piano RepowerEU fino al 7,5 per cento delle risorse FESR e del FSE Plus 2021-2027 assegnate all'Italia, e la c.d. Iniziativa "SAFE", che consente l'utilizzo dei fondi europei 2014-2020, inclusi quelli destinati all'Iniziativa REACT-EU, fino al 10 per cento della dotazione iniziale di ciascun fondo per fronteggiare la crisi energetica attraverso i contributi alle PMI e alle famiglie vulnerabili e attraverso dei regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti;
- l'art. 26 del Regolamento (UE) 2021/1060, che consente alle Amministrazioni titolari di programmi della politica di coesione europea 2021-2027 di trasferire fino al 5 per cento della dotazione nazionale iniziale dei fondi FESR e FSE Plus a qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, incluso il PNRR;

LA NORMATIVA NAZIONALE

- la Legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
- il D.M. del 29 gennaio 1992, Ministero della sanità “Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità”;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 14.01.1997 “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private”;
- il Decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- la Legge del 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” come modificata dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e in particolare l'art. 11, commi 2bis e 2ter, nel quale si prevede che:
 - ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003 sia dotato di un “Codice unico di progetto” che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
 - gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
 - la delibera CIPESS n. 63 del 26 novembre 2020 recante “Attuazione dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-bis 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici”;
- il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici”
- il Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*” - c.d. Decreto Sud - nel quale sono rese disposizioni in materia di programmazione e utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2021- 2027, introducendo all'art. 1, comma 1, l'Accordo per lo sviluppo e la coesione quale nuovo strumento di programmazione;

- la Legge 13 novembre 2023, n. 162 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio”*;
- Il Decreto-legge 7 maggio 2024 n. 60, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”* convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;
- Il D.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025 recante *“Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)”*;

VISTA LA NORMATIVA REGIONALE

- la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006 recante *“Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”*;
- la Legge Regionale n. 5 del 9 marzo 2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2015)”* e in particolare l’art. 5, commi 5, 6 e 7 recanti le *“Nuove direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari”*;
- la DGR n. 16/1 del 14 aprile 2015 *“Disposizioni in materia di opere pubbliche. L.R. 9 marzo 2015 n. 5, art. 5, comma 8. Atto interpretativo ed esplicativo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998”*;
- la DGR n. 40/8 del 7 agosto 2015 *“Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9. 3.2015, n. 5, art. 5, commi 5 e 7”*;
- la DGR n. 25/19 del 3 maggio 2016 *“Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la DGR n. 40/8 del 7.8.2015”*;
- la Legge Regionale n. 8 del 13 marzo 2018, *“Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*;
- la DGR n. 48/23 del 2 ottobre 2018 *“Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa previsti dall’art. 8, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/2018.*

Adeguamento delle precedenti direttive introdotte con le DGR n. 40/8 del 7.08. 2015 e 25/19 del 3.05. 2016”;

- la DGR n. 44/30 del 12 novembre 2019 *“Programmazione 2021-2027. Indirizzi, modello di governance e raccordo con i documenti strategici regionali di sviluppo”;*
- la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 recante *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e ulteriori norme di settore”* e s.m.i;
- la Legge Regionale n. 8 del 11 marzo 2025 *“Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo e istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”;*
- la Legge Regionale n. 12 del 8 maggio 2025 *“Legge di stabilità regionale”;*
- la Legge Regionale n. 13 del 8 maggio 2025 *“Bilancio di previsione 2025-2027”;*
- la DGR n. 26/17 del 14 maggio 2025 recante *“Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ed elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge regionale 8 maggio 2025, n. 13”* (Bilancio di previsione 2025-2027);
- la DGR n. 50/25 del 24 settembre 2025 recante *“Aggiornamento deliberazione della Giunta n. 26/17 del 14 maggio 2025, concernente “Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ed elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge regionale 8 maggio 2025, n. 13 (Bilancio di previsione 2025-2027)” e dati assestati. Recepimento variazioni apportate in via amministrativa.”;*
- la Circolare n. 4 prot. n. 31085 del 10.07.2024 della Direzione Generale dei Servizi Finanziari recante oggetto” *Indicazioni sulla corretta contabilizzazione dei contributi a rendicontazione secondo le disposizioni e i principi del D. Lgs. 118/2011”;*
- la disponibilità degli stanziamenti necessari sul Bilancio Regionale 2025 e pluriennale 2025-2027.

CONSIDERATO CHE:

- nell’allegato A1 “Programma di interventi e linee di azione con cronoprogramma procedurale” del citato Accordo rientra l’intervento dal titolo **“Riqualificazione postazioni 118 sedi con mezzi di soccorso avanzato”** CUP **I64H24000520001** finanziato al fine di realizzare interventi di manutenzione straordinaria di natura impiantistica e logistica e riqualificazione delle pertinenze nelle strutture dislocate in tutto il territorio regionale;

- il Soggetto attuatore/Beneficiario dell'intervento è l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) codice fiscale 01526480916;
- l'intervento trova copertura finanziaria nella deliberazione di Giunta regionale n. 42/25 del 7 agosto 2025 sulla cui base si è provveduto all'iscrizione in bilancio dell'importo complessivo di euro **1.500.000,00** sul capitolo **SC09.6048**;
- ai fini dell'attuazione del suddetto intervento occorre formalizzare gli impegni specifici tra la Regione Sardegna e il Soggetto attuatore/Beneficiario;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

OGGETTO E IMPORTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti fra le Parti e fissa le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi in capo all'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), in qualità di Beneficiario delle risorse di cui alla Delibera CIPESS n. 5 del 30 gennaio 2025, in ragione delle competenze ad essa attribuite dalla Legge regionale n. 24/2020 e successiva Legge regionale n. 8 del 11 marzo 2025.
2. L'importo stimato per la realizzazione degli interventi da finanziare con le risorse del Fondo FSC 2021-2027 a favore dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) è pari a complessivamente a euro 1.500.000,00
3. Si riportano di seguito gli interventi oggetto di finanziamento come descritti nelle Schede intervento allegate alla presente Convenzione e la somma complessiva concessa ai sensi della sopracitata DGR:

| BENEFICIARIO | CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO e CODICE LOCALE | DENOMINAZIONE INTERVENTO | LOCALITA' | FONDI FSC 2021-2027 | CUP |
|--------------|---|---|---|------------------------|-----------------|
| AREUS | FSCRI_RI_4262 C.L. 4262 | Riqualificazione postazioni 118 sedi con mezzi di soccorso avanzato | Cagliari; Nuoro; Oristano; Sassari; Sud Sardegna; | 1.500.000,00 | I64H24000520001 |

4. La tabella di cui al presente articolo potrà essere aggiornata con apposito atto integrativo alla Convenzione, a seguito di una richiesta da parte del Beneficiario e approvazione da parte del Centro di Responsabilità competente, previo parere del Responsabile Unico dell'attuazione dell'Accordo.
5. Il finanziamento che trova copertura sul Fondo per lo sviluppo e la coesione della Regione Sardegna 2021-2027 approvato con delibera CIPESS n. 5 del 30 gennaio 2025, è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

ART. 3

REFERENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le parti stabiliscono che, ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, i referenti sono così individuati:

- Dott. Antonio Tognotti per la Regione Sardegna, in qualità di Direttore di Servizio;
- Geom. Cosimo Soddu per l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) (Soggetto attuatore), in qualità di Responsabile Unico di Progetto.

ART. 4

UTILIZZO DELLE RISORSE E SPESE AMMISSIBILI

1. Il Beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme concesse solo ed esclusivamente per la realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e di ammissibilità delle spese per i Programmi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione.
2. Le spese devono essere funzionali alle finalità dell'intervento. Sono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento a partire dal 01/01/2021 (nel rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario) che:
 - a. siano assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile, in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente;
 - b. siano effettive ovvero riferite a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati dal Soggetto attuatore;
 - c. siano comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa e ai relativi pagamenti effettuati;
 - d. siano pertinenti e direttamente imputabili all'intervento ammesso a finanziamento;
 - e. siano chiaramente identificabili nella contabilità del Soggetto attuatore/Beneficiario;
 - f. siano ricomprese nel quadro economico del progetto ammesso a contributo nell'Accordo;
 - g. siano comprovate da fatture quietanzate e, ove ciò sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

- h. siano verificabili e tracciabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
3. Non sono ammissibili le spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento.
4. Si rinvia al D.P.R. 66/2025 - in quanto applicabile - in materia di ammissibilità della spesa.
5. Resta espressamente convenuto che ogni eventuale spesa eccedente l'importo autorizzato e risultata non ammissibile a seguito delle verifiche in fase di controllo, rimarrà a totale carico del Soggetto attuatore/Beneficiario, che provvederà alla relativa copertura con i propri mezzi finanziari e nel rispetto della normativa vigente.

ART. 5

OBBLIGHI DELLA REGIONE SARDEGNA

La Regione si impegna a:

1. dare attuazione al Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione;
2. trasferire all'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) (Soggetto attuatore/Beneficiario), per le finalità di cui all'articolo 2, le risorse FSC 2021-2027, previste per l'intervento in oggetto, secondo le modalità indicate al successivo articolo 10;
3. provvedere alle verifiche e al controllo, amministrativo e in loco, dell'avanzamento dell'intervento secondo quanto contemplato dal SI.GE.CO. tramite le strutture regionali competenti;
4. concorrere ad assicurare il corretto e tempestivo monitoraggio dell'intervento rispettando i termini per la validazione dei dati previsti dal Sistema Nazionale di Monitoraggio, pena il definanziamento dell'intervento, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio locale (SMEC) da parte del Soggetto attuatore/Beneficiario;
5. contribuire all'elaborazione delle relazioni semestrali riferite ai periodi 1 gennaio - 30 giugno e 1 luglio - 31 dicembre, da inviare – a cura del RUA - al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud rispettivamente entro il 31 agosto e il 28 febbraio di ciascun anno, dando evidenza dello stato di attuazione dell'intervento, della coerenza con gli altri strumenti di programmazione regionale o nazionale che insistono sul territorio, nonché degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del cronoprogramma di realizzazione e di spesa, e delle azioni poste in essere per porvi rimedio;

concorrere alla definizione di eventuali proposte di modifica del cronoprogramma di realizzazione e di spesa dell'intervento, formalmente avanzate dall'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) (Soggetto attuatore/Beneficiario), nei casi in cui sia data adeguata dimostrazione dell'impossibilità

di rispettare il cronoprogramma finanziario per annualità per circostanze non imputabili all'Amministrazione regionale o al Soggetto attuatore/Beneficiario, per la tempestiva sottoposizione al DPCoS, ai sensi dell'articolo 3 della Delibera CIPESS n. 5/2025 e degli articoli 4 comma 5 e 9 dell'Accordo

ART. 6

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER IL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario è obbligato al rispetto di quanto previsto nel presente atto e nel Disciplinare recante "Adempimenti per i Beneficiari di interventi finanziati e/o rendicontati nell'ambito della Programmazione FSC 2021/2027, allegato alla presente Convenzione" (**Allegato 1**) per costituirne parte integrante e sostanziale nonché al SI.GE.CO.
2. Il Beneficiario degli interventi assume la competenza e la responsabilità esclusiva in ordine alla realizzazione dell'oggetto della presente Convenzione, impegnandosi ad applicare rigorosamente tutte le vigenti leggi e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, che disciplinano ogni successiva fase dell'attuazione dell'intervento, con particolare riferimento alle disposizioni normative, regolamentari e pianificatorie concernenti la specifica materia sanitaria.
3. Il Beneficiario deve adoperarsi per ottenere, ove necessario, tutti gli accreditamenti e le autorizzazioni edificatorie di legge, ivi comprese quelle riguardanti i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie di competenza presso il competente servizio della Direzione generale della Sanità presso l'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
4. Il Beneficiario è tenuto a procedere all'aggiornamento **tempestivo, costante e completo** dei dati sul Sistema informativo SMEC e alla loro attestazione bimestrale, ai sensi della D.G.R. n. 23/5 del 21 luglio 2022, assumendosi la responsabilità della veridicità delle informazioni conferite e prendendo specificatamente atto che il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio può comportare la revoca del finanziamento FSC. Le attività di monitoraggio relative a qualsiasi avanzamento procedurale e di spesa dovranno essere effettuate nel totale rispetto di quanto prescritto nel Disciplinare (**Allegato 1**) al punto "14. Sistema informativo e monitoraggio" nonché nel SI.GE.CO. e nei suoi allegati.
5. Il Beneficiario oltre all'implementazione puntuale dei dati procedurali e finanziari sul sistema di monitoraggio SMEC, dovrà fornire tempestivamente e secondo le richieste avanzate dalla Regione, ogni informazione relativa alla propria attività, utile al monitoraggio e alla verifica sull'attuazione degli interventi.
6. Il Beneficiario dovrà fornire, inoltre, entro le tempistiche comunicate dal competente Servizio dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, l'attestazione relativa alla competenza economica delle avvenute prestazioni rese nell'annualità di riferimento, attraverso la trasmissione del modello di cui all'**Allegato C-2**.
7. Nell'attuazione dell'operazione di propria competenza, il Beneficiario è tenuto:

- a. ad utilizzare il finanziamento concesso solo ed esclusivamente per l'esecuzione degli interventi come descritti nelle Schede intervento (**Allegato 3 alla presente Convenzione**);
 - b. a realizzare gli interventi finanziati secondo le modalità e le tempistiche illustrate nei cronoprogrammi procedurali e finanziari contenuti nell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione (fatti salvi eventuali aggiornamenti) e approvati con Deliberazioni dell'Azienda e come illustrato nelle suddette relazioni tecniche predisposte dal Beneficiario (allegati A alla presente Convenzione), garantendo quindi il perseguimento degli interventi;
 - c. operare nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - d. ad assumere tutte le responsabilità di stazione appaltante nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - e. a realizzare l'operazione nei tempi previsti nel cronoprogramma e comunque entro i termini stabiliti per l'ammissibilità della spesa;
 - f. ad acquisire dalle Amministrazioni interessate, ove applicabile e d'obbligo e prima di pubblicare la gara di appalto, i nulla-osta, le autorizzazioni, le concessioni e i permessi necessari per eseguire i lavori;
 - g. provvedere alla richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP), come previsto dall'art. 11 della Legge n. 3/2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo la procedura definita dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica al seguente link <https://www.programmazioneeconomica.gov.it/it/mip-cup-mgo/sistema-cup/modalita-richiesta-cup-e-modifiche-consentite/>. Il CUP deve essere richiamato in ogni documento contabile e amministrativo relativo allo specifico intervento finanziato;
 - h. all'osservanza di quanto stabilito dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060 relativamente alla stabilità delle operazioni.
8. Il Beneficiario, successivamente all'emissione del provvedimento di finanziamento da parte della Regione, deve provvedere a:
- iscrivere in bilancio la risorsa concessa dalla Regione con destinazione vincolata ed eventualmente quella propria mediante apposito capitolo;
 - tenere una contabilità separata dell'operazione cofinanziata o, nel caso in cui la contabilità relativa a tale operazione sia ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell'operazione cofinanziata in maniera chiara e in qualsiasi momento;
 - effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul c/c di Tesoreria dell'Ente; Le relative quietanze di pagamento, affinché possano ritenersi esistenti e quindi valide ed efficaci, devono essere espressamente e

inequivocabilmente riferite al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio; devono, inoltre, riportare la causale del pagamento effettuato;

- osservare tutte le norme vigenti riguardanti la tracciabilità dei pagamenti.
9. Fatta salva la disciplina risultante dal combinato disposto del DL n. 124/2023, dell'Accordo e della Delibera CIPESS n. 5/2025, il Beneficiario è tenuto al rispetto delle norme relative all'ammissibilità delle spese contenute nel D.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025 *"Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027"*, nonché ai requisiti generali dettati dal paragrafo 5. *Ammissibilità delle spese* del Disciplinare (**Allegato 1**).
10. Il Beneficiario si impegna a:
- verificare che per tutti gli interventi di propria competenza sia stato convalidato il monitoraggio;
 - verificare le eventuali problematiche di monitoraggio riscontrate e adottare ogni misura utile alla tempestiva risoluzione;
 - verificare che tutti i dati inseriti, sulla base delle informazioni in proprio possesso, siano coerenti e completi; in caso negativo se ne chiede l'immediata correzione;
 - predisporre un report periodico sugli interventi di propria competenza, nel quale si specificano i motivi degli eventuali scostamenti dei cronoprogrammi di spesa e procedurali e le azioni poste in essere per porvi rimedio.
11. Il Beneficiario si impegna, inoltre:
- a. richiedere l'autorizzazione all'utilizzo di eventuali somme non spese con apposita istanza da trasmettere al Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione della Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
 - b. nel caso in cui la fornitura preveda la necessità di interventi edilizi, dovranno essere applicati i criteri ambientali minimi in coerenza con la normativa vigente;
 - c. ad adottare la misura preventiva dei Patti di integrità in conformità a quanto stabilito dalla Giunta regionale con la delibera n. 2/16 del 15.01.2025, quale strumento di prevenzione della corruzione, nelle procedure relative agli incarichi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal Decreto Legislativo n. 36/2023; l'erogazione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento, di cui alla presente Convenzione, a favore del Beneficiario è subordinato all'applicazione di detti Patti, da certificarsi in sede delle singole richieste di liquidazione.
 - d. ad assicurare la corretta tenuta del fascicolo dell'operazione nel sistema informativo di monitoraggio e controllo (SMEC), seguendo le indicazioni del disciplinare di cui all'**Allegato 1** alla presente Convenzione e del Si.GE.CO e dei suoi allegati;

12. Per quanto non espressamente elencato nei punti del presente articolo si rimanda all'osservanza di quanto prescritto nel Disciplinare (**Allegato 1**) alla presente Convenzione e al SI.GE.CO.

ART. 7

DURATA ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al completamento dell'intervento in oggetto e alla definizione dei relativi rapporti finanziari, che dovrà avvenire secondo i termini e le modalità previste dalla legge, dall'Accordo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 della Regione Sardegna, dal SI.GE.CO. e i suoi allegati nonché dal presente documento.
2. I rapporti finanziari di cui al comma 1 si intendono cessati qualora il soggetto attuatore non adempia a tutti i propri impegni secondo quanto disciplinato negli articoli seguenti con particolare riferimento alle tempistiche.
3. Resta convenuto che, indipendentemente dai fatti imputati al Beneficiario, è facoltà della Regione, scaduto il termine di durata della Convenzione, dichiararla chiusa provvedendo al recupero delle somme erogate non utilizzate.

ART. 8

CRONOPROGRAMMA

1. Il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento costituisce contenuto dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione della Regione Sardegna e ne definisce il piano finanziario articolato per annualità.
2. Il Soggetto attuatore/ Beneficiario è responsabile del rispetto del cronoprogramma procedurale e del piano finanziario di spesa annuale previsto dall'Accordo nell'Allegato B2 e successive modificazioni. I cronoprogrammi sono riportati nella Scheda Intervento allegata al SI.GE.CO. e alla presente Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DL Sud il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale determina il definanziamento delle risorse assegnate nell'Accordo, per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata e i pagamenti effettuati, come risultanti sul Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM).

ART. 9

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Il Beneficiario provvederà all'attuazione degli interventi oggetto della presente Convenzione e come descritti nelle relazioni tecniche allegate, al fine di concorrere al raggiungimento degli importi di spesa annui di cui all'Allegato B1 all'Accordo e ss.mm.ii.
2. Nell'ipotesi in cui si rendesse necessario apportare modifiche sostanziali agli interventi già approvati, il Beneficiario dovrà presentare specifica istanza al Responsabile di Struttura e al Responsabile di

Intervento presso Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione che provvederà a consultare il RUA per le opportune valutazioni e al fine di ricevere indirizzi e indicazioni in merito all'ammissibilità ed alle modalità di adozione delle variazioni.

3. Il Beneficiario è tenuto a segnalare tempestivamente e con congruo anticipo al Responsabile di Intervento il manifestarsi di criticità o anche solo di rischi sopraggiunti che possano determinare potenziali ritardi nel cronoprogramma di spesa approvato, rappresentando contestualmente le contromisure messe in campo per scongiurare o recuperare il ritardo nella spesa.
4. Resta in ogni caso fermo che la modifica del cronoprogramma di spesa, come definito dall'art.4 comma 5, dell'Accordo, è consentita esclusivamente qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al Soggetto attuatore dell'intervento. Pertanto, il Beneficiario è tenuto a comunicare **tempestivamente** al Responsabile di Intervento qualsiasi problematica che possa compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale e/o finanziario, fornendo adeguata evidenza che le cause non siano da attribuire a propria responsabilità.
5. Qualora si renda necessario apportare rimodulazioni a quanto pianificato, il Beneficiario è tenuto a presentare al RI, anticipatamente rispetto all'eventuale manifestarsi di ritardi, apposita proposta di aggiornamento dei cronoprogrammi approvati per la successiva sottoposizione al COTIV.
6. Ove fosse accertata la necessità di procedere a una richiesta di modifica dell'Accordo, il Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo con la collaborazione delle strutture competenti assicura la predisposizione degli atti necessari alla definizione delle proposte di modifica da presentare secondo le procedure di cui al punto 3 della Delibera CIPESS n. 5/2025 e all'art. 9 dell'Accordo.

ART. 10

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

I Beneficiari/Soggetti attuatori sono tenuti a rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità. Per gli adempimenti in materia si rinvia al Disciplinare (**Allegato 1**) alla presente Convenzione, paragrafo "Informazione e comunicazione".

ART. 11

EROGAZIONE DELLE RISORSE

Le parti prendono atto di quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge n. 124/2023 convertito con Legge del 13 novembre 2023 n. 162 e si impegnano ad adempiere a quanto ivi prescritto.

In coerenza con l'art. 56 del D.lgs. 118/2011 e con l'art. 58 della L.R. 11/2006, la presente Convenzione diviene efficace successivamente alla registrazione contabile del relativo impegno di spesa.

1. A seguito della stipula della presente Convenzione e del censimento dell'Intervento nel Sistema Nazionale di Monitoraggio e comunque nella prima annualità che comporti un avanzamento procedurale e di spesa, la Regione su istanza del Soggetto Attuatore, dispone l'erogazione del 30% delle risorse

finanziarie relative alla prima annualità, in coerenza con i cronoprogrammi di spesa di cui all'All. B2 dell'Accordo e ss. mm.ii. e sottoscritti. La suddetta istanza dovrà avvenire esclusivamente mediante la presentazione dell'**Allegato C** trasmessa mediante PEC alla Direzione Generale della Sanità;

2. In corrispondenza delle successive annualità valorizzate nei cronoprogrammi procedurali finanziari, a condizione che **sia stato eseguito il corretto e completo inserimento dei dati e della documentazione sul sistema SMEC**, si procederà all'erogazione del 30% della annualità in corso, a condizione che sia attestata mediante la presentazione dell'**Allegato C**, una spesa pari ad almeno il 70% di quanto già erogato in acconto nell'annualità precedente. Sono fatti salvi i casi in cui, in presenza di un avanzamento di spesa inferiore a detta percentuale, il legale rappresentante del soggetto attuatore richieda ugualmente il trasferimento della quota successiva essendo in grado di motivare e documentare adeguatamente il concretizzarsi dell'effettiva esigenza delle disponibilità di cassa richiesta per la prosecuzione della realizzazione dell'intervento.
3. Il saldo di quanto previsto per ciascuna annualità o una frazione di esso e/o il saldo finale dell'intervento, verranno liquidati a seguito di presentazione dell'**Allegato C-1**, corredato dalla relativa rendicontazione.
4. Dall'annualità successiva alla prima, il Beneficiario è obbligato a presentare annualmente entro la data del **15 gennaio**, l'attestazione delle prestazioni rese nell'anno precedente, redatta secondo il modello **C-2** allegato alla presente Convenzione, accompagnata dal cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato e approvato con atto deliberativo dal soggetto Attuatore, affinché il Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione possa procedere al riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/20114;

Il Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione disporrà per ciascuna annualità un massimo di due provvedimenti di liquidazione (saldo parziale e finale), fatte salve istanze eccezionali debitamente motivate e accolte previa valutazione del Servizio.

I suddetti cronoprogrammi procedurali e finanziari, redatti sulla base dello schema di cui all'Allegato B alla DGR n. 40/8 del 07.08.2015, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni momento, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli al fine di accertare sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento dei progetti, sull'osservanza degli obblighi in capo al Beneficiario.

Le somme erogate costituiscono entrate con destinazione specifica e ai fini del finanziamento si terrà conto delle sole spese effettivamente sostenute dal Beneficiario e riconosciute ammissibili e certificabili in sede di verifica.

Le economie e le somme non utilizzate dovranno essere disimpegnate e riversate al Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna secondo le modalità che verranno concordate con il Responsabile di Intervento.

ART. 12

CONTROLLI

1. L'intervento è assoggettato a tutti i controlli amministrativi e in loco previsti dal Disciplinare di cui all'**Allegato 1**. E al SI.GE.CO e ai suoi allegati
2. Il Soggetto attuatore/Beneficiario ha l'obbligo di consentire e agevolare le attività di controllo prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, in particolare rilasciando, in caso di ispezione, estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese, alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti Servizi regionali e i funzionari preposti.

ART. 13

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Entro 45 giorni dalla data dell'ultimo pagamento quietanzato all'operazione cofinanziata, il Responsabile del Procedimento deve trasmettere al Responsabile di Intervento:

- a) la dichiarazione di chiusura e funzionalità dell'intervento redatta sulla base del modello "**Allegato 2**" contenente:
 1. la conferma e/o la rettifica di tutti i dati di monitoraggio finanziario, procedurale, e fisico relativi all'intervento, presenti sul Sistema informativo nazionale;
 2. la data di chiusura e funzionalità dell'intervento;
 3. gli estremi dell'atto di approvazione del quadro economico finale dell'operazione e le eventuali economie accertate rispetto al finanziamento concesso.

In caso di economie accertate In caso di economie accertate e opportunamente valorizzate sul sistema SMEC:

- la dichiarazione relativa all'avvio delle procedure di restituzione delle somme (secondo modalità da concordare con il Responsabile di Intervento);
- b) un report fotografico attestante la realizzazione dell'intervento e l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

ART. 14

REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Alla Regione Sardegna è riservato il potere di revocare integralmente il contributo concesso nel caso in caso di mancato rispetto da parte del Beneficiario degli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione, nonché di violazioni o negligenze nell'osservanza della normativa nazionale e/o comunitaria, delle disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o la buona riuscita dell'intervento.

Regione procede alla revoca integrale nel caso di definanziamento statale operato ai sensi dell'art. 2 comma 7 del "DL Sud" per la mancata alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio.

4. Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione Sardegna le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo soggetto Beneficiario tutti gli oneri relativi all'operazione.
5. È facoltà della Regione, inoltre, utilizzare il potere di revoca previsto dal presente punto nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
6. In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del Beneficiario.
7. La Regione può procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento del progetto, sull'osservanza degli obblighi cui sono soggetti i Beneficiari, anche successivamente alla data di concessione finale del contributo.
8. Per quanto non espressamente contemplato nella presente Convenzione si fa rinvio alla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

ART. 15

MONITORAGGIO

1. Il monitoraggio dell'intervento segue la disciplina prevista dal SI.GE.CO. e dai suoi allegati. L'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) (Soggetto attuatore) effettua il corretto, completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio locale (SMEC) come disposto all'art. 8 della Convenzione.
2. L' Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) (Soggetto attuatore) prende specificatamente atto che il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio può comportare la revoca del finanziamento FSC 2021-2027 ai sensi dell'art. 2 c.7, DL Sud.

ART. 16

UTILIZZO DELLE ECONOMIE E MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le eventuali economie derivanti da ribassi d'asta potranno essere utilizzate per realizzare lavori strettamente connessi all'opera oggetto della presente Convenzione o per far fronte a imprevisti o modifiche contrattuali, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, secondo quanto stabilito dall'art.120 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto della normativa applicabile alla programmazione FSC 2021-2027.
2. Le modifiche contrattuali e i lavori aggiuntivi, a esclusione delle modifiche non sostanziali di cui all'art.

120 c. 5 del D.Lgs. 36/2023 che trovano copertura nel quadro tecnico economico di progetto nei limiti delle risorse assegnate, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Regione Sardegna.

ART. 17

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E OBBLIGHI PREVISTI DAL DPR 602/73

1. I contratti tra il Beneficiario e i propri appaltatori dovranno essere conformi a quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.
2. Il Beneficiario è obbligato a verificare negli atti di liquidazione di propria competenza l'assenza di impedimenti nei confronti del fisco, nei casi disciplinati dal Decreto n. 40 del 18/01/2008 del MEF recante modalità di attuazione dell'art. 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

ART. 18

TERMINE DEL RAPPORTO DI FINANZIAMENTO

Il Responsabile di Intervento procederà alla verifica degli adempimenti compiuti in relazione al finanziamento concesso, al fine di constatare la sussistenza delle condizioni per la chiusura del rapporto regolato dalla presente Convenzione, nonché la presenza della documentazione attestante i collaudi finali e il completamento degli interventi previsti nell'atto stipulato tra le parti, della dichiarazione di chiusura dell'operazione (**Allegato 2**) e dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico.

ART. 19

PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA

1. Tutti i dati contenuti nella presente Convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati sotto la responsabilità del Beneficiario in termini conformi al vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.Lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dall'OI esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente Convenzione. Il Beneficiario e/o i partner di progetto potranno (ex Art. 7 del D.Lgs. 196/03), su richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali detenuti dall'OI e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. I Beneficiari potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali direttamente all'OI. Il Beneficiario dovrà prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita ed ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del progetto, ai dati relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo. Le informazioni relative alle eventuali modifiche dei dati trasmessi, dovranno essere comunicate unicamente ai soggetti che, nell'ambito della struttura dell'OI, degli Organismi di controllo e delle Istituzioni comunitarie, hanno titolo ad accedere ai dati sensibili nell'esercizio delle proprie funzioni. A tal fine, l'OI comunica che i dati forniti dal Beneficiario verranno acquisiti dallo strumento informatico Arachne, attivato dalla Commissione Europea. Il trattamento di

questi dati è svolto esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode, situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti. I risultati del calcolo del rischio sono dati interni, utilizzati per verifiche di gestione e sono pertanto soggetti a condizioni di protezione dei dati, nel rispetto delle normative nazionali ed europee in materia, e non vengono pubblicati (né dai servizi della Commissione, né dall'Autorità di Gestione e né dall'OI).

2. Il Beneficiario dichiara, ad ogni effetto di legge, che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerando l'OI da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei allo scopo tenuti. Il Beneficiario e ciascun eventuale partner di progetto hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengono in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione e comunque per i tre anni successivi alla cessazione di efficacia della presente Convenzione. L'obbligo anzidetto sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione predisposta ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Beneficiario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all'esecuzione della Convenzione. Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dal Beneficiario al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per l'OI di procedere al pagamento di quanto dovuto, fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi della legge 136 del 2010. Il titolare del trattamento è l'OI del PNES Sardegna, Servizio promozione e governo delle reti di cure, presso la Direzione Generale della Sanità Regione Sardegna.

ART. 20

CLAUSOLA PANTOUFLAGE ENTI PUBBLICI

1. Il Beneficiario si impegna in fase di attuazione della presente convenzione ad informare e vigilare sull'osservanza del divieto di cui all'art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nei confronti del proprio personale dipendente, anche se assunto a tempo determinato o parziale, di coloro che nello stesso ente pubblico ricoprono incarichi dirigenziali o di responsabilità amministrativa di vertice, oltre che dei soggetti esterni con i quali il medesimo ente abbia stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

2. Il divieto riguarda in particolare i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente o, in ogni caso, abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sul contenuto dei provvedimenti di esercizio dei poteri autoritativi o negoziali da parte dell'ente. Essi sono soggetti al divieto di intraprendere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualsiasi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari degli atti dell'amministrazione espressione dei poteri sopra indicati.
3. Il Beneficiario, a tale fine, in fase di attuazione della presente convenzione, è tenuto a:
 - a. accompagnare i contratti di lavoro, subordinato o autonomo, e gli atti di conferimento di incarichi esterni da apposita clausola o dichiarazione informativa relativa al divieto di pantouflage e delle sanzioni applicabili in caso di violazione del divieto, consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;
 - b. all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, collaborazione o dell'incarico fornire idonea informativa relativa al divieto di pantouflage;
 - c. prevedere nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, anche mediante procedura negoziata, oltre che negli atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, contributo, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere che i partecipanti sottoscrivano apposita dichiarazione circa la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti già dipendenti dell'amministrazione in violazione del divieto di pantouflage;
 - d. inserire negli atti e bandi di cui ai punti che precedono un esplicito richiamo alle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di pantouflage consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;
 - e. effettuare le verifiche amministrative necessarie in ordine a eventuali situazioni di violazione del divieto di pantouflage.

ART. 21

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

1. Il Beneficiario assume la piena e incondizionata responsabilità, con risorse finanziarie del proprio bilancio, circa la funzionalità di tutte le opere inerenti agli interventi di cui al presente atto.
2. La Regione è totalmente estranea da qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e contabile derivante dalla realizzazione degli interventi. In particolare, il Beneficiario non potrà rivalersi nei confronti della Regione per danni cagionati a terzi o cose derivanti dalla realizzazione degli interventi.

ART. 22

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Beneficiario e la Regione Sardegna nell'attuazione della presente convenzione dovranno essere sottoposte ad un tentativo di conciliazione tra le parti.
2. Per tutte le controversie che potranno nascere dalla presente Convenzione è competente, in via esclusiva, il foro di Cagliari.

ART. 23

RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGI VIGENTI

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti applicabili all'oggetto e alle modalità di attuazione della presente Convenzione, nonché i regolamenti, le direttive e le altre disposizioni nazionali, regionali e comunitarie in materia che, anche se non allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Per quanto concerne la disciplina dei fondi FSC 2021-2027 e gli obblighi dei Beneficiari, si rimanda inoltre alla documentazione pubblicata nella sezione tematica Sardegna Programmazione Regione Sardegna.
3. I contenuti della presente Convenzione verranno aggiornati in caso di modifica delle disposizioni nazionali di riferimento.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, valgono le disposizioni della normativa citata in premessa nonché del D.lgs. 36/2023 e della normativa vigente in materia.

ART. 24

COPERTURA FINANZIARIA E ALLEGATI

1. I finanziamenti di cui alla presente Convenzione troveranno copertura finanziaria a valere sui capitoli indicati nell'Allegato D alla presente Convenzione:
2. Fanno parte integrante della presente Convenzione i seguenti allegati che si intendono approvati con la sottoscrizione della stessa:

Allegato 1: *“Disciplinare recante adempimenti per i Beneficiari di interventi finanziati nell'ambito della Programmazione FSC 2021-2027”;*

Allegato 2: *“Dichiarazione di chiusura e funzionalità dell'intervento”*

Allegato 3: *“Scheda intervento Accordo Coesione”;*

Allegato B: *“Cronoprogramma procedurale e finanziario di spesa”;*

Allegato C: *“Dichiarazione di spesa e domanda di pagamento delle quote di finanziamento successive alla prima”;*

Allegato C-1: *“Domanda di pagamento saldo”;*

Allegato C-2: *“Attestazione prestazioni rese”;*

Allegato D: *“Riepilogo capitoli di spesa per intervento”*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per la Regione Autonoma della Sardegna

.....
(Firmato digitalmente)

Per il Beneficiario

.....
(Firmato digitalmente)